



CITTA' DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 21
del 25/01/2024

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di gennaio alle ore 19:30 nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di rito, si è riunita la Giunta Comunale

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
BORELLA Laura	Sindaco	X	-
ALIBRANDI Gianfilippo	Assessore	X	-
LO FARO Ignazio	Assessore	X	-
MINOTTI Carolina	Assessore	X	-
CAMARDA Giovanni	Assessore	X	-
BONAFA' Oscar	Assessore	X	-
ARRIGONI Serena	Assessore	X	-
ROSSATI Massimo	Assessore	X	-

I suddetti componenti partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi di quanto disposto con decreto del Sindaco N. 5 del 25 marzo 2020.

Partecipa con le medesime modalità il Segretario Generale Francesco Bergamelli che accerta da remoto, "a video", l'identità dei singoli componenti della giunta comunale partecipanti alla seduta.

Presiede con le medesime modalità il Sindaco Laura Borella che, accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Riferimenti Contabili

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	C.Costo	Piano Finanziario
-------------------	-----------	----------	-----------	---------	---------	----------------------

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione di Sintesi

Finalità: *Determinare le tariffe dell'Imposta di soggiorno da applicarsi nell'anno di imposta 2024.*

Importo della Spesa://

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";
- l'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 il 30.12.2023 con il quale, ai sensi dell'art. 151 c. 1 del D.lgs. 267/2000, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali al 15.03.2024;
- il vigente regolamento di contabilità
- gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze in materia di determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che all'articolo 4 disciplina l'Imposta di soggiorno;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2015 il Comune di Lissone ha istituito l'Imposta di soggiorno, approvando a tal fine apposito Regolamento, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011;

Visto l'articolo 4 del predetto Regolamento, in cui, al comma 1, vengono indicati i criteri per la determinazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno, ed al successivo comma 3 viene indicata la competenza, nella relativa determinazione, in capo alla Giunta Comunale, in conformità all'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato che la Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27, ha abrogato la precedente Legge Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, dettando nuove disposizioni in materia di turismo nel territorio lombardo ed in particolare:

- disponendo che restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (articolo 84);
- riclassificando le strutture ricettive secondo nuove distinzioni (articolo 18);
- prevedendo che la Giunta Regionale disciplini con nuovo Regolamento i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive, oltre che determinarne gli standard qualitativi (articolo 37);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 30.03.2016, con cui, in applicazione della Legge regionale Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27, è stata approvata una tabella di correlazione tra le classificazioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 10.02.2016 e le nuove definizioni contenute nella citata Legge regionale n. 27/2015;

Visto il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, che all'articolo 4 disciplina l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle fattispecie delle cosiddette "locazioni brevi";

Preso atto che, con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 14.06.2018 e n. 18 del 01.03.2019, si è proceduto a modificare il vigente Regolamento, al fine di recepire le disposizioni in materia di "locazioni brevi", come sopra menzionate;

Considerato che, onde dare piena attuazione al Decreto Legge n. 50/2017, si è inoltre proceduto a modificare la tabella di correlazione di cui ai precedenti capoversi, introducendo la categoria degli immobili destinati alle "locazioni brevi", precisando che, in ogni caso, il Regolamento Comunale, agli articoli 2 e 3, già disciplina, tra i presupposti dell'imposta, il pernottamento in strutture operanti mediante circuiti di prenotazione internet;

Viste le tariffe e la Tabella di correlazione approvate per l'anno di imposta 2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2023;

Ritenuto necessario approvare le misure dell'Imposta per l'anno 2024;

Richiamato il comma 7 dell'articolo 4 del predetto Decreto Legge n. 50/2017;

Visto l'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di

soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15...";

Visto l'articolo 180, commi 3 e 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che testualmente recita: "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da nonché alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

Ritenuto di approvare le tariffe dell'Imposta di soggiorno come indicate negli allegati alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità al vigente Regolamento Comunale in materia, le tariffe dell'Imposta di soggiorno determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2023, come indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione.
- 2) di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo i criteri dettati dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.
- 3) di dare atto che le tariffe in oggetto sono conformi ai criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 23/2011 e dal Regolamento Comunale, come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2015 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 14.06.2018 e n. 18 del 01.03.2019.
- 4) di approvare l'allegato "B" alla presente deliberazione, denominato Tabella di correlazione.
- 5) di disporre, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lissone.
- 6) di comunicare, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai capigruppo consiliari l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante trasmissione di copia della stessa.
- 7) di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la celere attuazione degli atti inerenti e conseguenti.

Il Segretario Generale Francesco Bergamelli
Il Sindaco Laura Borella

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CITTÀ DI LISSONE

allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe anno 2024

TARIFFARIO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO DI IMPOSTA 2024

Strutture ricettive alberghiere (artt. 22-23 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Alberghi	Tariffe a persona per pernottamento
Quattro stelle e superiori	€ 2,50
Tre stelle	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50
Una stella	€ 1,00

Strutture ricettive alberghiere (artt. 22-23 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Residenze turistico alberghiere	Tariffe a persona per pernottamento
Quattro stelle	€ 2,50
Tre stelle	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50

Strutture ricettive non alberghiere (art. 32 Legge regione Lombardia n. 15/2007)	Tariffe a persona per pernottamento
Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed & breakfast	€ 2,00
Case per ferie, Ostelli per la gioventù	€ 1,00

Attività agrituristiche (Legge regione Lombardia n. 31/2008)	Tariffe a persona per pernottamento
Attività agrituristiche	€ 2,00

Attività ricettive all'aria aperta (art. 51 Legge regione Lombardia n. 15/2007)	Tariffe a persona per pernottamento
Villaggi turistici, Campeggi	€ 1,50
Aree di sosta	€ 1,00



TABELLA DI CORRELAZIONE DEFINIZIONI STRUTTURE RICETTIVE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO Corrispondente riferimento ai fini dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno

DEFINIZIONI LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 15/2007		DEFINIZIONI LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 27/2015	
Strutture ricettive alberghiere (artt. 22-23 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Alberghi	Tariffe a persona per pernottamento: 4 stelle e superiori € 2,50 3 stelle € 2,00 2 stelle € 1,50 1 stella € 1,00	Strutture ricettive alberghiere (art. 18, comma, 3 Legge regione Lombardia n. 27/2015): Alberghi o hotel - Condhotel - Alberghi diffusi	Tariffe a persona per pernottamento: 4 stelle e superiori € 2,50 3 stelle € 2,00 2 stelle € 1,50 1 stella € 1,00
Strutture ricettive alberghiere (artt. 22-23 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Residenze turistico alberghiere	Tariffe a persona per pernottamento: 4 stelle € 2,50 3 stelle € 2,00 2 stelle € 1,50	Strutture ricettive alberghiere (art. 18, comma 3, Legge regione Lombardia n. 27/2015): Residenze turistico alberghiere	Tariffe a persona per pernottamento: 4 stelle € 2,50 3 stelle € 2,00 2 stelle € 1,50
Strutture ricettive non alberghiere (art. 32 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed & breakfast	Tariffe a persona per pernottamento: € 2,00	Strutture ricettive non alberghiere (art. 18 comma 4 Legge reg. Lombardia n.27/2015): Case e appartamenti per vacanze, Bed & breakfast, Locande, Foresterie lombarde, Immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017	Tariffe a persona per pernottamento: € 2,00
Strutture ricettive non alberghiere (art. 32 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Case per ferie, Ostelli per la gioventù	Tariffe a persona per pernottamento: € 1,00	Strutture ricettive non alberghiere (art. 18, comma 4, Legge regione Lombardia n. 27/2015): Case per ferie, Ostelli per la gioventù	Tariffe a persona per pernottamento: € 1,00
Attività agrituristiche (Legge regione Lombardia n. 31/2008): Attività agrituristiche	Tariffe a persona per pernottamento: € 2,00	Attività agrituristiche (Legge regione Lombardia n. 31/2008): Attività agrituristiche	Tariffe a persona per pernottamento: € 2,00
Attività ricettive all'aria aperta (art. 51 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Villaggi turistici, Campeggi	Tariffe a persona per pernottamento: € 1,50	Aziende ricettive all'aria aperta (art.18, comma 4, Legge regione Lombardia n. 27/2015): Villaggi turistici, Campeggi	Tariffe a persona per pernottamento: € 1,50
Attività ricettive all'aria aperta (art. 51 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Aree di sosta	Tariffe a persona per pernottamento: € 1,00	Aziende ricettive all'aria aperta (art. 18, comma 4, Legge regione Lombardia n. 27/2015): Aree di sosta	Tariffe a persona per pernottamento: € 1,00

